

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

Il Giudice, in persona della dott.ssa Enrica Ciocca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 281-sexies, co. III c.p.c.
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. /2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 25/6/2024 ex art. 281-sexies, co. III c.p.c.,
sostituita dal deposito telematico di note scritte, promosso da:
C.F. e P.I.: con sede legale in Roma (RM),
illa Via , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
lall'Avv. Alessio Orsini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno,
Viale Treviri n. 202, giusta procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
n opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
contro
, C.F. e P.I.: con sede legale in Milano, Via
c.F. e P.I.:
con sede in N.
ntrambe in persona dei rispettivi legali rappresentanti $p.t.$
OPPOSTA CONTUMACE
DGGETTO: contratti bancari, contratto di conto corrente (opposizione a d.i. n. 2023
messo in data 23/1/2023 dal Tribunale di Roma, R.G. n. 2022).

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE OPPONENTE nelle note conclusive depositate per l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 25/6/2024 rassegna le seguenti conclusioni: "In ragione di tutto quanto sopra, si chiede che il decreto ingiuntivo venga integralmente revocato per carenza di titolarità del diritto della

In subordine, chiede di accertare come l'ingiungente opposta non abbia assolto alla condizione di procedibilità per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.

In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle preliminari eccezioni, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. - Con decreto n. /2023 emesso in data 23/1/2023 (R.G. n. 2022), notificato via pec in data 24/3/2023, il Tribunale di Roma, su ricorso proposto da rappresentata da ., ingiungeva a

in persona del legale rappresentante p.t., il pagamento della somma di \in 177.501,11, oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in \in 2.135,00 per compensi, ed \in 406,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a., rimborsi forfettari ed oltre alle successive occorrende, quale saldo debitore dei rapporti di conto corrente e conto anticipi che l'ingiunta aveva intrattenuto con la

- 2. Con atto di citazione notificato a controparte in data 3/5/2023, la
- S.R.L. proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo di cui chiedeva la revoca.
- A fondamento della svolta opposizione, per quel che qui interessa, la società opponente eccepiva:
- l'improcedibilità della domanda per mancato avvio da parte dell'opposta del procedimento di mediazione, obbligatoria nel caso di specie ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010;
- la carenza di legittimazione ad agire dell'opposta, in assenza di prova dell'avvenuta cessione del credito tra la stessa e
- l'applicazione di tassi usurari,
- illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto;
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
- la manipolazione del parametro euribor.

Concludeva, quindi, come in epigrafe indicato.

Con decreto del 18/09/2023, il giudice dichiarava la contumacia di parte opposta, regolarmente citata, ma non costituita in giudizio.

Con ordinanza 15/1/2024 veniva assegnato alle parti termine per esperire il tentativo di mediazione, il cui procedimento, tuttavia, non veniva avviato.

Con ordinanza del 20/5/2024, veniva fissata la discussione orale della causa, ex art. 281 sexies c.p.c. e veniva assegnato alla parte termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.

All'udienza del 25/6/2024, sostituita dal deposito di note scritte come richiesto dalla parte opponente, la stessa insisteva per l'accoglimento dell'opposizione e la causa veniva decisa.

3. - Tanto premesso, la domanda di pagamento proposta in via monitoria darappresentata da . va dichiarata improcedibile.

Ed invero, l'art. 84 del DL n. 69/2013, convertito nella L. n. 98/2013, nell'apportare modificazioni al D.Lgs. n. 28/2010, stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che qualora il giudice rilevi il mancato esperimento della mediazione, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per l'espletamento della procedura. La norma, tuttavia, non chiarisce quali siano le conseguenze della mancata attivazione della procedura di mediazione nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avendo il legislatore specificato esclusivamente che la procedura di mediazione obbligatoria venga avviata in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione. Ciò aveva determinato molteplici dubbi interpretativi.

È, quindi, intervenuta la Suprema Corte con una recente pronuncia (Cass. Civ. SS.UU. n. 19596/2020) con la quale, dirimendo il contrasto venutosi a creare in giurisprudenza e dottrina con riguardo alla parte sulla quale incombe l'onere di promuovere la procedura di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto di non confermare il precedente orientamento, espresso da una Sezione semplice (sentenza n. 24629/2015), che aveva ritenuto di individuare nell'opponente la parte onerata di avviare la procedura. Con articolata motivazione, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e alla quale appare opportuno aderire in ossequio al principio della funzione nomofilattica delle pronunce della Suprema Corte, specialmente di quelle emesse a Sezioni Unite, i giudici di legittimità hanno, infatti, enunciato il principio di diritto per il quale "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/10, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione delle parti è solo formalmente invertita, ricoprendo il convenuto

opposto la posizione di attore in senso sostanziale, e che l'opposizione non è la mera impugnazione del decreto ingiuntivo, ma ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso.

Inoltre, le Sezioni Unite hanno posto l'accento sulle diverse conseguenze derivanti dall'inerzia delle parti, atteso che –se si pone l'onere in questione a carico dell'opponente e questi rimane inerte- la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo; se l'onere, invece, è a carico dell'opposto, la sua inerzia comporferà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo; il quale ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto.

A tale riguardo, le Sezioni Unite hanno ritenuto decisivo quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono illegittime se ricollegano all'inerzia la decadenza dall'azione giudiziaria. Ciò in quanto l'ipotesi di giurisdizione condizionata non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio, tutelato dall'art. 24 Cost.

Le Sezioni Unite hanno, pertanto, preferito la soluzione che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale, ritenendo che il mancato assolvimento dell'onere di avviare la procedura di mediazione, gravante sulla parte che ha instaurato la controversia con il ricorso per decreto ingiuntivo, comporti la improcedibilità della domanda di pagamento e sia incompatibile con la perdurante efficacia del decreto, comportandone la revoca.

Nel caso in esame, il giudice — con ordinanza del 15/1/2024, ha assegnato alle parti termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, fissando altresì una successiva udienza per verificare l'esito della procedura. Il procedimento di mediazione incardinato dalla società opponente di cui al verbale 6/5/2016, infatti, non è idoneo a rendere procedibile il presente giudizio, che è relativo ad un credito relativo a periodo diverso, sino a tutto il 2017, oltre che essere stato svolto tra parti diverse. La questione di improcedibilità del giudizio prescinde dalla costituzione o meno della parte opposta, che ha dato impulso al giudizio in sede monitoria.

Tuttavia, alle udienze del 7/5/2024 e del 25/6/2024, sostituite dal deposito di note scritte, le parti non hanno dato atto dell'avvenuto espletamento del tentativo di mediazione previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, d. lgs. n. 28/2010, ma, al contrario, l'opponente ha riferito del mancato assolvimento del procedimento di mediazione, non avviata da alcuna delle parti del giudizio.

In conclusione, non essendovi in atti alcuna prova dell'avvenuto espletamento del tentativo di mediazione prescritto, va dichiarata la improcedibilità della domanda di pagamento proposta conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La improcedibilità del giudizio osta al vaglio delle questioni di legittimazione passiva e di merito avanzate dalla parte opponente.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte contumace e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n.147/2022, tenendo conto della pronuncia in rito di improcedibilità (art. 4 comma 9 D.M. 55/2014) in base ad orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite e delle attività processuali in concreto svolte.

P.Q.M.

visto l'art. 281-sexies, co. III c.p.c.;

Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel giudizio N. R.G. 24043/2023 tra _______, opponente, e

.., rappresentata da ..., opposta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda di pagamento proposta da :
 - L., rappresentata da

 REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.n. /2
 in data 23/1/2023 (R.G. n. /2022);

e, per l'effetto,

2023 emesso dal Tribunale di Roma,

2) CONDANNA parte opposta alla refusione delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in misura pari a € per compenso professionale ed € per spese vive, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, li 27 giugno 2024

Il giudice Enrica Ciocca